



# ISTITUTO TEDESCO PER L'EDILIZIA

Ente di diritto pubblico

10829 Berlino, 16 gennaio 2006  
Kolonnenstraße 30 L  
Tel.: +49 030 78730-317  
Fax: +49 030 78730-320  
Rif.: II 21.1-1.9.1-2/05

## Omologazione Generale per l'Edilizia

Z-9.1-635

**Numero autorizzazione:**

**Oggetto di omologazione:** Viti Quick drill per giunzioni di elementi in legno

**Validità fino al:** 15 gennaio 2011

L'oggetto summenzionato viene con la presente omologato per impiego generale in edilizia.  
La presente omologazione generale per l'edilizia si compone in totale di otto pagine e cinque allegati.

**“Traduzione non verificata dall'Istituto Tedesco per l'Edilizia per conformità all'originale tedesco”**





## I. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 Con l'omologazione generale per l'edilizia si certifica l'idoneità all'impiego dell'oggetto concesso in omologazione in base ai regolamenti per l'edilizia emanati dai Länder federali tedeschi.
- 2 L'omologazione generale per l'edilizia non sostituisce le autorizzazioni, i permessi e le certificazioni previste dalla legge per l'esecuzione di lavori edili.
- 3 L'omologazione generale per l'edilizia viene concessa salvo diritti di terzi, in particolare nel caso di diritti di soggetti privati.
- 4 I produttori ed i distributori dell'oggetto dell'omologazione sono tenuti, fatte salve le disposizioni di cui alla voce "Disposizioni Speciali", a consegnare all'utente o all'utilizzatore dell'oggetto omologato una copia della presente omologazione generale per l'edilizia, richiamando la sua attenzione sull'obbligo di esibire la stessa sul luogo di utilizzazione del prodotto. Su richiesta, una copia della presente omologazione generale per l'edilizia dovrà essere messa a disposizione delle autorità competenti in materia.
- 5 L'omologazione generale per l'edilizia potrà essere riprodotta esclusivamente in formato integrale. L'eventuale pubblicazione parziale potrà avvenire solo previo consenso dell'Istituto Tedesco per l'Edilizia. Eventuali testi e disegni impiegati a fini pubblicitari non potranno essere in contrasto con quanto dichiarato nella presente omologazione generale per l'edilizia. Eventuali traduzioni della presente omologazione generale per l'edilizia dovranno riportare l'annotazione "Traduzione non verificata dall'Istituto Tedesco per l'Edilizia per conformità all'originale tedesco".
- 6 L'omologazione generale per l'edilizia viene concessa salvo revoca. Le disposizioni contenute nella presente omologazione generale per l'edilizia potranno essere successivamente integrate ovvero modificate, in particolare qualora si rendessero necessarie nuove informazioni tecniche.





## II. DISPOSIZIONI SPECIALI

### 1 Oggetto dell'omologazione e ambito di applicazione

#### 1.1 Oggetto dell'omologazione

Le viti da legno Quick Drill, ai sensi della presente omologazione generale per l'edilizia, sono organi di giunzione per elementi in legno, realizzati in acciaio al carbonio organico indurito a bassa frizione e zincato galvanicamente. Esse vengono impiegate per il fissaggio di componenti strutturali realizzati in legno massiccio (legno di conifera), legno lamellare incollato, legno compensato impiallacciato con omologazione generale per l'edilizia, legno per tavole o travi lamellari, materiali a base di legno o di parti in acciaio con elementi in legno massiccio (legno di conifera) e legno lamellare incollato o in legno compensato impiallacciato, legno per tavole o travi lamellari.

#### 1.2 Ambito di applicazione

Le viti da legno Quick Drill possono essere impiegate come organi di giunzione di costruzioni in legno portanti, da dimensionare e realizzare ai sensi delle norme

DIN 1052-1:1988-04 – Strutture di legno; calcolo ed esecuzione - ,

DIN 1052-2:1988-04 – Strutture di legno; Giunti strutturali - ,

DIN 1052-3:1983-04 – Strutture di legno; Case in legno in tavolati, calcolo ed esecuzione - , ove il presente certificato generale di omologazione per l'edilizia non disponga diversamente.

Le viti possono essere impiegate per la giunzione di elementi in legno conformi alle omologazioni generali per l'edilizia, laddove la rispettiva omologazione relativa alle costruzioni in legno autorizzi la realizzazione di giunzioni in legno per mezzo di viti omologate.

Gli elementi in legno da fissare devono avere uno spessore minimo di  $4 \cdot d_1$  ( $d_1$  = diametro esterno della filettatura della rispettiva vite).

La presente omologazione generale per l'edilizia non si applica alle connessioni su pannelli di particelle in legno compresi gli OSB (pannelli a fibre orientate), i pannelli di fibra di legno o i pannelli di legno compensato.

Gli elementi in legno massiccio, legno lamellare incollato, legno compensato impiallacciato o in legno per tavole o travi lamellari possono essere fissati per mezzo di viti con diametro esterno della filettatura  $d_1 \geq 8$  mm solo qualora si utilizzino tipi di legno quali l'abete rosso, il pino e l'abete. Questo vale analogamente per il fissaggio in elementi in legno in conformità alle omologazioni generali per l'edilizia.

Le viti possono essere impiegate esclusivamente per carichi prevalentemente statici (cfr. DIN 1055-3).

Per l'ambito di applicazione delle viti in relazione alle condizioni ambientali si applica la norma DIN 1052-2:1988-04, paragrafo 3.6, tabella 1. Le viti non devono essere impiegate nell'ambito di applicazione ai sensi della norma DIN 1052-2:1988-04, tabella 1, ultima colonna.

### 2 Disposizioni relative alle viti da legno Quick Drill

#### 2.1 Caratteristiche e composizione

2.1.1 Forme, misure e dimensioni delle viti dovranno essere conformi ai valori indicati negli allegati 1-4.

2.1.2. Le viti dovranno essere fabbricate in acciaio al carbonio come stabilito nella norma interna 230403 dell'Istituto Tedesco per l'Edilizia.





Pagina 4 dell'Omologazione Generale per l'Edilizia N. Z-9.1-635 del 16 gennaio 2006

2.1.3 Le viti devono presentare i valori caratteristici di resistenza alla trazione riportati nella tabella 1.

Tabella 1: Valori caratteristici della resistenza a trazione

Diametro vite $d_1$	Valori caratteristici della resistenza a trazione
Mm	kN
8,0	19,5
10,0	23,0
12,0	29,0

2.1.4 Le viti devono avere almeno i valori caratteristici della coppia di rottura indicati nella tabella 2.

Tabella 2: Valori caratteristici della coppia di rottura

Diametro vite $d_1$	Valori caratteristici della coppia di rottura
mm	Nm
8,0	23,5
10,0	32,5
12,0	48,0

2.1.5 Le viti devono essere piegabili per un'angolazione di 45°, senza rompersi.

2.1.6 Forme, misure e dimensioni delle rondelle piane devono essere conformi a quanto disposto nell'allegato 5. Le rondelle piane devono essere in acciaio. Le rondelle piane possono anche essere rondelle conformi alle norme DIN 436 e DIN EN ISO 7094 con rispettiva misura nominale.

## 2.2 Contrassegni

L'imballaggio delle viti e la relativa bolla di consegna dovranno essere contrassegnati dal produttore con il marchio di conformità (Marchio Ü) ai sensi delle normative sui marchi di conformità emanate dai Länder tedeschi.

Il prodotto potrà fregiarsi del marchio a condizione che vengano soddisfatti tutti i requisiti previsti dal paragrafo 2.3. Gli imballaggi e le bolle di consegna dovranno, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione dell'oggetto omologato
- dimensione delle viti
- stabilimento di produzione

## 2.3 Prova di conformità

### 2.3.1 Cenni generali

La certificazione di conformità delle viti in base alle disposizioni della presente omologazione generale per l'edilizia dovrà avvenire mediante ottenimento, da parte di ciascuno stabilimento di produzione, di un attestato di conformità in seguito a un controllo di produzione eseguito internamente allo stabilimento e a una regolare ispezione da parte di un ente esterno, includendo un collaudo iniziale sulle viti da effettuarsi secondo le disposizioni di seguito elencate.

Per conseguire il certificato di conformità e di ispezione esterna, comprendente le prove da effettuarsi sul prodotto, il produttore delle viti dovrà rivolgersi a un ente di certificazione accreditato, nonché a un laboratorio di prova autorizzato.

L'ente di certificazione, una volta emesso il certificato di conformità, dovrà farne pervenire una copia all'Istituto Tedesco per l'Edilizia.





Pagina 5 dell'Omologazione Generale per l'Edilizia N. Z-9.1-635 del 16 gennaio 2006

### 2.3.2 Controllo interno della produzione

Presso ciascuno stabilimento di produzione si dovrà predisporre ed eseguire un controllo interno sulla produzione. Per controllo interno della produzione si intende il monitoraggio costante della produzione a carico del fabbricante, attraverso il quale quest'ultimo garantisce che i prodotti da costruzione da esso fabbricati rispondono ai requisiti stabiliti dalla presente omologazione generale per l'edilizia.

Il controllo interno della produzione dovrà includere almeno i seguenti punti:

- Il filo grezzo deve essere conforme al certificato di controllo DIN EN 10204 "2.2"; in base al certificato di prova è da verificare la conformità ai requisiti indicati al paragrafo 2.1.2
- Controllo della resistenza a trazione e della coppia delle viti: è possibile rinunciare a uno dei due controlli nel caso in cui l'esecuzione del primo controllo consenta di verificare il rispetto dei requisiti anche da parte del secondo
- Prova a flessione 45°
- Verifica delle dimensioni delle viti

Ulteriori dettagli relativi al monitoraggio interno della produzione dovranno essere specificati nel contratto di monitoraggio.

I risultati del controllo interno allo stabilimento dovranno essere registrati e valutati. Le registrazioni dovranno contenere quanto meno le seguenti indicazioni:

- Denominazione del prodotto ovvero del materiale di provenienza e dei componenti
- Tipologia dei controlli o delle verifiche
- Data di produzione e di verifica del prodotto ovvero del materiale di provenienza e dei componenti
- Risultato dei controlli e delle verifiche e, laddove opportuno, confronto con i requisiti previsti
- Firma del responsabile dei controlli interni allo stabilimento

Le registrazioni dovranno essere conservate per almeno cinque anni e presentate all'istituto di collaudo incaricato per le verifiche esterne. Se richiesto, tali registrazioni dovranno essere inoltrate all'Istituto Tedesco per l'Edilizia e alle massime autorità competenti in materia di edilizia.

In caso di esito non sufficiente del collaudo, il fabbricante dovrà immediatamente attivare le necessarie misure per ovviare al difetto riscontrato. I prodotti per l'edilizia non conformi ai requisiti previsti dovranno essere maneggiati in modo tale da escludere ogni possibile rischio di commistione con altri prodotti conformi. Una volta risolto il difetto – nella misura in cui ciò fosse tecnicamente possibile e al fine di attestare il superamento del difetto – si dovrà procedere immediatamente alla ripetizione del relativo collaudo.

### 2.3.3 Collaudi esterni

Presso ogni stabilimento di produzione, i controlli eseguiti internamente sulla produzione dovranno essere regolarmente verificati da un istituto esterno di collaudo, almeno due volte all'anno.

Nell'ambito dei controlli esterni, si dovrà procedere a una prima verifica delle viti e si potranno anche prelevare dei campioni per effettuare dei controlli a campione. Il collaudo su campione e le verifiche saranno di volta in volta decise dall'ente di collaudo accreditato.

I risultati della certificazione e del collaudo esterno dovranno essere conservati per almeno cinque anni. Essi dovranno essere inoltrati dall'ente di certificazione, o dall'istituto di collaudo, all'Ente Tedesco per l'Edilizia e su richiesta alle massime autorità competenti per l'edilizia.





### 3 Disposizioni per la misurazione

#### 3.1 Cenni generali

Per la misurazione di costruzioni in legno realizzate impiegando le viti da legno Quick Drill si applicano le norme DIN 1052-1-3:1988-04, salvo disposizioni diverse qui di seguito elencate. Per i componenti in legno si osservano eventualmente le omologazioni generali per l'edilizia.

Le profondità di penetrazione  $s < 4 d_1$  ( $d_1$  = diametro esterno della filettatura) non possono essere calcolate.

I collegamenti portanti con le viti da legno Quick drill devono avere almeno quattro superfici di taglio.

Le viti possono essere impiegate per il fissaggio dei seguenti pannelli in materiali a base di legno:

- Pannelli di legno compensato conformi alle norme DIN EN 13986 (DIN EN836) e DIN V 20000-1 o all'omologazione generale per l'edilizia
- Pannelli di particelle di legno resinati conformi alle norme DIN EN 13986 (DIN EN 312) e DIN V 20000-1 o all'omologazione generale per l'edilizia
- Pannelli di scaglie di legno orientate (Oriented Strand Board) del tipo OSB/3 e OSB/4 conformi alle norme DIN EN 13986 (DIN EN 300) e DIN V 20000-1 o pannelli di scaglie di legno orientate conformi all'omologazione generale per l'edilizia
- Pannelli di fibra di legno conformi alle norme DIN EN 13986 (DIN EN 622-2 e 622-3) e DIN V 20000-1 all'omologazione generale per l'edilizia, densità minima apparente  $650 \text{ kg/m}^3$
- Pannelli di particelle di legno legati al cemento conformemente all'omologazione generale per l'edilizia
- Pannelli di particelle legati di legno legati al gesso conformi all'omologazione generale per l'edilizia

Lo spessore dei pannelli in materiali a base di legno deve essere almeno di  $1,2 \cdot d_1$  ( $d_1$  = diametro esterno della filettatura della vite)

Inoltre lo spessore dei pannelli deve misurare almeno

6 mm per pannelli di legno compensato e pannelli di fibra di legno,

8 mm per pannelli di particelle di legno resinati, pannelli di scaglie di legno orientate e pannelli di particelle di legno legati al cemento e 10 mm per pannelli di particelle di legno legati al legno.

#### 3.2 Sollecitazione perpendicolare all'asse delle viti

La sollecitazione ammessa sulle viti con condizione di carico H in presenza di sollecitazione perpendicolare all'asse delle viti deve essere calcolata secondo la formula

$$zul N = 4 \cdot a_1 - d_1, \text{ fino a } 17 \cdot d_1^2 \text{ (in N)} \quad (1)$$

e secondo la formula

$$zul N = 1,25 \cdot 17 \cdot d_1^2 \text{ (in N)}$$

in caso di fissaggio di parti in acciaio su legno (2),

dove  $d_1$  corrisponde al diametro esterno della filettatura espresso in mm, ai sensi degli allegati 1-4, e  $a_1$  allo spessore del legno o dei materiali a base di legno da fissare espresso in mm.

Nel caso in cui la profondità di penetrazione  $s$  (cfr. DIN 1052-2:1988-04, figura 21) non dovesse corrispondere almeno a  $8 \cdot d_1$ , la sollecitazione ammessa dovrà essere ridotta secondo la proporzione esistente tra la profondità di penetrazione  $s$  e la profondità standard  $8 \cdot d_1$ .

#### 3.3 Sollecitazione all'estrazione

La sollecitazione ammessa delle viti con condizione di carico H per viti fissate con un angolo di  $45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$  ( $\alpha$  = angolo tra l'asse della vite e la direzione della fibratura) in presenza di sollecitazione breve o continua all'estrazione deve essere calcolata secondo la formula

$$zul N_2 = 5,0 \cdot s_g \cdot d_1 \text{ (in N).}$$





Con  $d_1$  viene espresso il diametro esterno della filettatura in mm, ai sensi degli allegati da 1 a 4, e con  $s_g$  la profondità di penetrazione (cfr. DIN 1052-2:1988-04, figura 21) in mm. La profondità di penetrazione  $s_g$  dovrà corrispondere al massimo alla lunghezza del filetto  $b$  secondo quanto stabilito negli allegati 1-4.

Per scongiurare il rischio di affondamento della testa della vite, la sollecitazione delle viti non deve superare  $zul N_z = 5,0 \cdot d_k^2$  (in N) (viti con  $d_1 = 8$  mm o in caso di utilizzo di rondelle piane con  $d_1 = 8, 10$  e  $12$  mm)

(4a)

$zul N_z = 4,5 \cdot d_k^2$  (in N) (viti con  $d_1 = 10$  mm)

(4b)

$zul N_z = 4,0 \cdot d_k^2$  (in N) (viti con  $d_1 = 12$  mm)

(4c)

e

$zul N_z = 4,0 \cdot d_k^2$  (in N)

in caso di fissaggio di elementi in legno con spessore da ? 12 fino a ? 20 mm. (5)

Per  $d_k$  si intende il diametro della testa della vite o il diametro esterno delle rondelle piane espresso in mm, ai sensi degli allegati 1-5. Le equazioni (4c) e (5) si applicano alle viti con diametro esterno della filettatura  $d_1 = 12$  mm impiegate per materiali a base di legno a condizione che si utilizzino rondelle piane.

Per il fissaggio di pannelli realizzati in materiali a base di legno per uno spessore inferiore a 12 mm possono essere calcolati al massimo 200 N, mentre gli spessori minimi indicati al paragrafo 3.1 dovranno essere rispettati.

Per le unioni lamiera di acciaio-legno non si applicano le equazioni (4) e (5).

Considerando la resistenza a trazione, la sollecitazione delle viti non deve superare i valori indicati nella tabella 3.

Tabella 3: Carico ammissibile a trazione

Diametro delle viti $d_1$	Carico ammissibile a trazione
Mm	kN
8,0	9,4
10,0	11,0
12,0	14,0

### 3.4 Carico combinato

In presenza di carichi combinati vale l'equazione:

$$\left(\frac{N_z}{zul N_z}\right)^2 + \left(\frac{N}{zul N}\right)^2 \leq 1$$

(6)

zul = ammissibile

## 4 Disposizioni per l'esecuzione

4.1 L'esecuzione è regolata dalle norme DIN 1052-1, -2, -3:1983-04, salvo disposizioni diverse di seguito elencate. Per i componenti in legno si osservano eventualmente le omologazioni generali per l'edilizia.

4.2 Le viti devono essere impiegate esclusivamente per fissaggi di elementi realizzati in legno massiccio (legno di conifera), legno lamellare incollato, legno compensato impiallacciato, legno per tavole o travi lamellari, in materiali a base di legno conformi a quanto stabilito al paragrafo 3.1 o di elementi in acciaio con elementi in legno massiccio (legno di conifera), legno lamellare incollato, legno compensato impiallacciato o in legno per tavole o travi lamellari.





Le viti possono essere impiegate per la giunzione di elementi in legno conformi alle omologazioni generali per l'edilizia, laddove la rispettiva omologazione relativa alle costruzioni in legno autorizzi la realizzazione di giunzioni in legno per mezzo di viti omologate.

Gli elementi in legno da fissare devono avere uno spessore minimo di  $4 \cdot d_1$  ( $d_1$  = diametro esterno della filettatura della rispettiva vite). La presente omologazione generale per l'edilizia non si applica alle connessioni su pannelli di particelle in legno compresi gli OSB (pannelli a fibre orientate), i pannelli di fibra di legno o i pannelli di legno compensato.

Gli elementi in legno massiccio, legno lamellare incollato, legno compensato impiallacciato o in legno per tavole o travi lamellari possono essere fissati per mezzo di viti con diametro esterno della filettatura  $d_1 \geq 8$  mm solo qualora si utilizzino tipi di legno quali l'abete rosso, il pino e l'abete. Questo vale analogamente per il fissaggio in elementi in legno in conformità alle omologazioni generali per l'edilizia.

Per le viti con diametro esterno della filettatura  $d_1 = 12$  mm, in presenza di materiali a base di legno e di sollecitazione all'estrazione, si utilizzeranno le rondelle piane.

- 4.3 Per il fissaggio di viti potranno essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi di avvitamento raccomandati dal produttore.

L'alloggiamento delle viti negli elementi di acciaio deve essere preforato con un diametro adeguato. I fori delle viti nei pannelli di particelle di legno legati al cemento devono essere preforati con  $0,7 \cdot d_1$ . Per il fissaggio delle viti in componenti strutturali in legno non è necessario preforare.

Le viti devono penetrare con tutta la filettatura nell'elemento in legno forato. Per gli elementi in legno le viti devono essere introdotte in modo tale che la testa della vite aderisca all'elemento fissato. Un avvitamento più profondo delle viti non è consentito. Le viti a testa svasata devono essere utilizzate unitamente alle rondelle piane conformemente all'allegato 5. Effettuato il fissaggio, la rondella piana rispettiva deve poggiare completamente su tutta la superficie del legno.

- 4.4 Per la distanza minima delle viti, come per i chiodi con alloggiamento non preforato, devono essere rispettati i valori stabiliti dalla norma DIN 1052-2:1988-04, paragrafo 6.2.11 e tabella 11; il diametro delle viti dovrà corrispondere al diametro della filettatura secondo quanto stabilito dagli allegati 1-4, .

Per la douglasia le distanze minime in direzione della fibratura devono essere aumentate del 50%.

Per viti con un diametro esterno della filettatura  $d_1 \geq 8$  mm la distanza dal margine sollecitato e dal margine non sollecitato parallelamente alla direzione della fibratura deve misurare minimo  $15 - d_1$ .

Qualora la distanza tra i due margini e dall'estremità del legno di testa misurasse almeno  $25 - d_1$ , la distanza dall'estremità non sollecitata perpendicolarmente alla direzione della fibratura può essere ridotta a  $3 \cdot d_1$ .

Per le distanze minime di elementi in legno conformi all'omologazione generale per l'edilizia si applicano le disposizioni indicate nell'omologazione generale per l'edilizia.


- 4.5 Lo spessore degli elementi in legno da fissare deve misurare per le viti con diametro esterno della filettatura  $d_1 = 8$  mm minimo 30 mm, per viti con  $d_1 = 10$  mm minimo 40 mm e per viti con  $d_1 = 12$  mm almeno 80 mm.

Per lo spessore minimo dei pannelli in materiale a base di legno si veda il paragrafo 3.1


Per lo spessore minimo di elementi in legno conformi all'omologazione generale per l'edilizia si applicano le disposizioni indicate nell'omologazione generale per l'edilizia.



Henning




d1	Diametro esterno filettatura		8.0-0.2		10.0-0.4		12.0-0.2			
d2	Diametro interno filettatura		5.4-0.3		6.4-0.3		7.0-0.3			
ds	Diametro gambo		5.85-0.05		7.05-0.05		8.0-0.03			
dx	Diametro testa		15.0-1.0		18.4-0.8		21.5-1.5			
kh	Altezza testa fino 90°		4.0+0.8		5.0+0.8		6.0+0.8			
p	Passo del filetto		5.2		5.6		6.0			
tr	Profondità raggio		2.5		3.0		3.5			
TX	Misura		40		40		40			
	Profondità		3.45-0.45		3.85-0.45		4.2-0.4			
L										
Lunghezza nominale (mm)			min	max	b	LR	b	LR	b	LR
80			78.50	80	52.0	12	52.0	12	52.0	12
90			88.25	90	52.0	12	52.0	12	52.0	12
100			98.25	100	80.0	12	80.0	12	80.0	12
110			108.25	110	80.0	12	80.0	12	80.0	12
120			118.25	120	80.0	12	80.0	12	80.0	12
130			128.00	130	80.0	12	80.0	12	80.0	12
140			138.00	140	80.0	12	80.0	12	80.0	12
150			148.00	150	80.0	12	80.0	12	80.0	12
160			158.00	160	80.0	12	80.0	12	80.0	12
180			178.00	180	80.0	12	80.0	12	80.0	12
200			197.70	200	80.0	12	80.0	12	80.0	12
220			217.70	220	80.0	12	80.0	12	80.0	12
240			237.70	240	80.0	12	80.0	12	80.0	12
260			257.70	260	80.0	12	80.0	12	80.0	12
280			277.40	280	80.0	12	80.0	12	80.0	12
300			297.40	300	80.0	12	80.0	12	80.0	12
320			317.40	320	80.0	12	80.0	12	80.0	12
340			337.40	340	80.0	12	80.0	12	80.0	12
360			357.00	360	80.0	12	80.0	12	80.0	12
380			377.00	380	80.0	12	80.0	12	80.0	12
400			397.00	400	80.0	12	80.0	12	80.0	12
440			437.00	440	80.0	12	80.0	12	80.0	12
<b>Quick Drill</b>										
Viti da legno Ø 8.0-12.0 per isolamento del sottotetto										Allegato 2 dell'Omologazione Generale per l'Edilizia Omologazione N. Z-9.1-635 del 16 gennaio 2006
Tolleranza lunghezza filetto 30 – 80- ±2<=15±1>90- ±5										



d1	Diametro esterno filettatura	8.0-0.2	10.0-0.4	12.0-0.2					
d2	Diametro interno filettatura	5.4-0.3	6.4-0.3	7.0-0.3					
ds	Diametro gambo	5.85-0.05	7.05-0.05	8.0-0.03					
du	Diametro medio testa	10.0	12.0	14.0					
dk	Diametro rondella	22±1.5	25±1.5	29± 1.5					
t	Spessore rondella	1.8	2.0	2.2					
d1	Diametro testa a fungo	16	20	24					
kh	Altezza testa	1.6	2.0	2.0					
TX	Misura	40	40	40					
t1	Profondità	3.45-0.45	3.85-0.45	4.2-0.4					
P	Passo del filetto	5.2	5.6	6.0					
tr	Profondità raggio	2.5	3.0	3.5					
L									
Lunghezza nominale(mm)	min	max	b	LR	b	LR	b	LR	
80	78.50	80	52.0	12	52.0	12	52.0	12	
90	88.25	90	52.0	12	52.0	12	52.0	12	
100	98.25	100	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
110	108.25	110	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
120	118.25	120	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
130	128.00	130	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
140	138.00	140	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
150	148.00	150	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
160	158.00	160	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
180	178.00	180	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
200	197.70	200	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
220	217.70	220	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
240	237.70	240	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
260	257.70	260	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
280	277.40	280	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
300	297.40	300	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
320	317.40	320	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
340	337.40	340	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
360	357.00	360	80.0	12	80.0	12	80.0	12	
380	377.00	380	80.0	12	80.0	12	80.0	12	? 15; ± 1
400	397.00	400	80.0	12	80.0	12	80.0	12	30 – 80: ± 2
440	437.00	440	80.0	12	80.0	12	80.0	12	> 90; ± 5
		<b>Quick Drill</b>							
		Viti Ø 8.0-12.0							
						Allegato 3 dell'Omologazione Generale per l'Edilizia			




	per giunzioni di elementi in legno	Omologazione N. Z-9.1-635 del 16 gennaio 2006
--	---------------------------------------	--



d1	Diametro esterno filettatura		8.0-0.2		10.0-0.4		12.0-0.2			
d2	Diametro interno filettatura		5.4-0.3		6.4-0.3		7.0-0.3			
ds	Diametro gambo		5.85-0.05		7.05-0.05		8.0-0.03			
dk	Diametro medio testa		15.0-1.0		18.4-0.8		21.5-1.5			
kh	Altezza della testa fino a 90°		4.0+0.8		5.0+0.8		6.0+0.8			
p	Passo del filetto		5.2		5.6		6.0			
tr	Profondità raggio		2.5		3.0		3.5			
TX	Misura		40		40		40			
	Profondità		3.45-0.45		3.85-0.45		4.2-0.4			
L										
Lunghezza nominale (mm)	min	max	b	LR	b	LR	b	LR		
80	78.50	80	52.0	12	52.0	12	52.0	12		
90	88.25	90	52.0	12	52.0	12	52.0	12		
100	98.25	100	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
110	108.25	110	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
120	118.25	120	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
130	128.00	130	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
140	138.00	140	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
150	148.00	150	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
160	158.00	160	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
180	178.00	180	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
200	197.70	200	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
220	217.70	220	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
240	237.70	240	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
260	257.70	260	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
280	277.40	280	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
300	297.40	300	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
320	317.40	320	80.0	12	80.0	12	80.0	12	Tolleranza Lunghezza del filetto ? 15; ± 1 30 – 80: ± 2 > 90: ± 5	
340	337.40	340	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
360	357.00	360	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
380	377.00	380	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
400	397.00	400	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
440	437.00	440	80.0	12	80.0	12	80.0	12		
<b>Quick Drill</b>			Viti da legno Ø 8.0-12.0 per giunzioni di elementi in				Allegato 1 dell'Omologazione Generale per l'Edilizia Omologazione N. Z-9.1-635 del 16 gennaio 2006			



	legno	
--	-------	--



10.0	$\text{Ø}32\pm0.3$	$\text{Ø}22.5\pm0.3$	$\text{Ø}21.5\pm0.3$	$\text{Ø}11.0\pm0.3$	$6.0\pm0.3$	$\sim 1.4$	$\sim 0.75$
8.0	$\text{Ø}25\pm0.3$	$\text{Ø}17.5\pm0.3$	$\text{Ø}16.5\pm0.3$	$\text{Ø}8.5\pm0.3$	$5.0\pm0.3$	$\sim 1.25$	$\sim 1.0$
Nom. - Ø	d1	d2	d3	d4	a	b	c
			<b>Quick Drill</b>  Viti Ø 8.0-12.0 per giunzioni di elementi in legno		Allegato 5 dell'Omologazione Generale per l'Edilizia Omologazione N. Z-9.1-635 del 16 gennaio 2006		

Total P.18



## Istituto Tedesco Per L'Edilizia

Ente di diritto pubblico

# DIBT

Istituto Tedesco per l'Edilizia, Casella postale 62.02.29. 10792 Berlino

Istituzione cofinanziata dallo Stato federale tedesco e  
dal Lander \_\_\_\_\_

Membro dell'Organizzazione europea per il benessere tecnico (EOTA)

Telefono 030 78730-0  
Telefax 030 78730-320  
E-Mail [dibt@dibt.de](mailto:dibt@dibt.de)  
Internet [www.dibt.de](http://www.dibt.de)

N. di riferimento (da indicare sempre)  
Il 21.1-1.9.1-2/05  
Z-9.1-635

Responsabile  
Sig.ra Dewitt

Telefono 030 78730-317  
Fax 030 78730-11-317

. gennaio 2006

**Omologazione generale per l'Edilizia N. Z-9,1-635 del 16 gennaio 2006;  
Oggetto di omologazione: viti Quick Drill per giunzioni di elementi in legno**

La vostra richiesta del 08/09/2005

Gentili signore e signori,

in allegato Vi trasmettiamo, come richiesto, l'omologazione generale per l'edilizia. Sempre in allegato, riceverete inoltre una comunicazione in merito alle spettanze.

Desideriamo precisare che, per poter avviare la produzione e procedere a contrassegnare con il marchio di conformità i prodotti per l'edilizia indicati nell'omologazione generale per l'edilizia, è necessario che vengano innanzitutto rispettati tutti i requisiti di conformità riportati nelle relative disposizioni speciali contenute nell'omologazione, incluso il conferimento dell'incarico a un istituto di certificazione e a un istituto di collaudo accreditati. Gli istituti attualmente accreditati, nel settore dell'edilizia, per il suddetto oggetto di omologazione e il tipo di attività da essi svolto sono indicati nella "Lista degli enti di verifica, di collaudo e di certificazione stabiliti dai regolamenti edilizi dei Länder; Parte IIa; istituti da accreditare per la verifica della conformità di prodotti per l'edilizia e di costruzioni non regolamentati con l'omologazione generale per l'edilizia", edizione speciale N. 29/2004 delle "comunicazioni" dell'Istituto tedesco per l'edilizia.

Ogni richiesta di proroga della validità dell'omologazione generale per l'edilizia deve essere inoltrata, nel Vostro interesse, sei mesi prima dalla sua scadenza. Alla richiesta andranno allegati, per ogni stabilimento di produzione, una relazione dell'ente di certificazione, una sintesi dei risultati di ispezione esterna ed eventualmente una relazione sulla prassi di produzione e di impiego dei prodotti per l'edilizia compresi nell'omologazione generale per l'edilizia.

Contro la decisione è possibile presentare ricorso scritto o mediante verbale presso l'Istituto tedesco per l'edilizia.

Istituto tedesco per l'edilizia  
Kolonnenstraße 30 I.  
10829 Berlino

Coordinate bancarie  
Berliner Sparkasse

Numero di conto  
0250 010 402

CAB  
100 500 00

Come arrivare  
S + U-Bahn – Vorekstraße

Postbank Berlin 2408 50 103  
Postbank IBAN DE32 1001 0010 0204 8501 05 BIC PBNKDEFF

100 100 10

U-Bahn – Platz der Luftbrücke  
Bus 104

-2-

Modello di Regolamento relativo al marchio di conformità  
(Muster-Übereinstimmungszeichen-Verordnung -  
MÜZVO)<sup>1</sup>

- Versione ottobre 1997 -



In base all'articolo § 81 paragrafo. 6 n. 1 MBO si stabilisce che:

### §1

(1) Il marchio di conformità (marchio Ü) ai sensi dell'articolo 24 paragrafo. 4 MBO è indicato dalla lettera "Ü" e deve riportare le seguenti indicazioni::

1. Nome del produttore; in aggiunta, lo stabilimento di produzione, qualora il nome del produttore non consenta un associazione diretta del prodotto per l'edilizia con lo stabilimento di produzione; in alternativa al nome del produttore, semplicemente il nome del distributore del prodotto con indicazione dello stabilimento di produzione; l'indicazione dello stabilimento di produzione può essere tralasciata nel caso in cui esso sia determinato con chiarezza dal produttore o dal distributore e, qualora venga richiesto un certificato di conformità, anche dall'ente di certificazione e dall'istituto di collaudo.

2. Fondamenti per la certificazione di conformità:

- a) breve designazione della norma tecnica che determina in linea di principio il prodotto oggetto della normativa;
- b) designazione dell'omologazione generale per l'edilizia con "Z" (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) e relativo numero;
- c) designazione dell'attestato di controllo generale per l'edilizia con "P", del relativo numero e designazione dell'istituto di controllo, o
- d) designazione dell'approvazione del caso specifico con "ZIE" e l'ufficio tecnico competente".

3. Le caratteristiche del prodotto fondamentali per lo scopo d'impiego (qualora esse non siano state già determinate nella breve designazione della norma tecnica ai sensi del numero 2 lettera a).

4. Il nome o il marchio dell'ente di certificazione, qualora il ricorso all'ente di certificazione sia prescritto.

(2) Le indicazioni ai sensi del paragrafo 1 devono essere riportate nella superficie interna racchiusa dalla lettera "Ü" o nelle sue immediate vicinanze. La lettera "Ü" e le indicazioni ai sensi del paragrafo 1 devono essere chiaramente leggibili. La lettera "Ü" deve essere riportata nella forma indicata qui di seguito:



(3) Se il marchio di conformità Ü è impresso sul foglio illustrativo, sull'imballaggio, sulla bolla di consegna o allegato ad essa, esso può essere riportato anche sul prodotto senza o con parte delle indicazioni di cui al paragrafo 1.

### §2

Il presente regolamento è in vigore dal .....

<sup>1</sup> Gli obblighi derivanti dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GUCE L 109, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994 (GUCE n. 1 L 100, pag. 30) sono stati osservati. ?



Maggio 2005

**Basi giuridiche per la concessione di omologazioni generali per l'edilizia  
ai sensi dei Regolamenti edilizi dei Länder**

Baden-Württemberg:	§ 18 e § 21 del Regolamento edilizio del Land Baden-Württemberg (LBO: Landesbauordnung für Baden-Württemberg) nella versione dell'8 agosto 1995 (GBl. S. 617), modificata da ultimo dalla legge del 19 ottobre 2004 (GBl. pag. 771)
Baviera:	Art. 20 e Art. 23 del Regolamento edilizio della Baviera (BayBO: Bayerische Bauordnung) del 4 agosto 1997 (GVBl. 5, 434, ber. 1998 pag. 270), modificata da ultimo da §7 della legge del 27 dicembre 1999 (GVBl. pag. 532)
Berlino:	§19 e 921 del Regolamento edilizio del Land di Berlino (BauOBin: Bauordnung für Berlin) nella versione del 3 settembre 1997 in der Fassung (GVBl, pag. 421), modificata da ultimo dall'articolo XLV della legge del 16 luglio 2001 (pagg. 260, 271)
Brandenburg:	§ 15 e § 18 del Regolamento edilizio del Brandeburgo (BbgBO: Brandenburgische Bauordnung) del 16 luglio 2003 (GVBl. I pag. 210)
Brema:	§ 21 e § 24 del Regolamento edilizio del Land di Brema (BremLBO: Bremische Landesbauordnung) del 27 Marzo 1995 (Brem. GBl. pag.211), modificata da ultimo dall'articolo 1 e 15 delle leggi del aprile 2003 (Brem. GBl, pag. 159 e pag. 147, 151)
Amburgo:	§20a e §21 del Regolamento edilizio del Land di Amburgo (HbauO: Hamburgischen Bauordnung) del 1 luglio 1986 (HmbGVBl S. 183), modificata da ultimo dalla legge del 5 ottobre 2004 (HmbGVBl pag. 375) in riferimento al numero 3 del Regolamento relativo al conferimento delle competenze decisionali in materia di edilizia all'Istituto tedesco per l'edilizia (DIBt-VO) del 28 novembre 1994 (HmbGVBl pagg. 301,310)
Assia:	§ 17 und § 20 del Regolamento edilizio dell'Assia (HBO: Hessische Bauordnung) del 18 giugno 2002 (GVBl. IS. 274)
Meclenburgo-Pomerania occidentale:	§18 e §31 del Regolamento edilizio del Land Meclenburgo-Pomerania occidentale (LBauO M-V: Landesbauordnung für Mecklenburg-Vorpommern) nella versione della comunicazione del 6 maggio 1998 (GVOSI. M-V S. 468 ber. pag. 612), modificata da ultimo dalla legge del 16 dicembre 2003 (GV0Bl. M-V pag. 690)
Bassa Sassonia:	§ 25 e § 27 del Regolamento edilizio della Bassa Sassonia (NbauO: Niedersächsische Bauordnung) nella versione della comunicazione del 10 febbraio 2003 (Nds.GVBl. S. 690)
Renania settentrionale-Vestfalia:	§21 e §24 del Regolamento edilizio del Land Renania settentrionale-Vestfalia (BauO NRW: Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen) del 1 marzo 2000 (GV.NRW pag. 258), modificata da ultimo dall'articolo 9 della legge del 4 maggio 2004 (GV.NRW, pag. 259)
Renania-Palatinato:	§ 19 e 5 32 del Regolamento edilizio del Land Renania-Palatinato (LbauO: Landesbauordnung Rheinland-Pfalz) del 24 novembre 1998 (GVBl. pag. 365), modificata da ultimo dall'articolo 3 della legge del 18 dicembre 2001 (GVBl. pagg. 303, 304)
Saarland:	§ 19 e § 22 del Regolamento edilizio del Land Saarland (LBO: Bauordnung für das Saarland) del 18 febbraio 2004 (GU. pag. 922), in relazione al § 1 paragrafo 2 punto. 1 del Regolamento relativo al trasferimento delle competenze decisionali della massima autorità in materia di edilizia all' Istituto Tedesco per l'Edilizia del 20 giugno 1996 (GU. pag.7SO)
Sassonia:	§ 18 e §21 del Regolamento edilizio del Land Sassonia (SachsBO: Sächsische Bauordnung) del 28 maggio 2004 (SächsGVBl. pag.. 86)
Sassonia-Anhalt:	§ 21 e § 24 del Regolamento edilizio del Land Sachsen-Anhalt (BauO ISA: Bauordnung Sachsen-Anhalt ) del 9 febbraio J001 (GVBl. LSA pag. SO), modificata da ultimo dall'articolo 5 della legge del 19 luglio 2004 (GVBl, LSA S. 408)
Schleswig-Holstein:	§ 24 e § 27 del Regolamento edilizio del Land Schleswig-Holstein nella versione della comunicazione del 10 gennaio 2000 (GVObI. Schl.-H. pag.47, corr. pag. 213), modificata da ultimo dalla legge del 20 dicembre 2004 (GVObI. Schl.-H. pag. 1243)
Turingia:	§ 21 e § 23 del Regolamento edilizio del Land Turingia (ThürBO: Thüringer Bauordnung ) del 16 marzo 2004 (GVBl. TH pag. 349)